

AGENZIE

In base alla L. 264/1991, gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della Città metropolitana di Venezia.

Controlli

La vigilanza nel comparto studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comprende l'attività di controllo nell'esercizio dell'attività, come da elenco allegato.

Modalità di avvio ed esperimento dei controlli

L'attività di controllo viene avviata presso le Imprese all'interno di una programmazione d'ufficio annuale o su pervenuta segnalazione circostanziata.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e di emissione di provvedimenti per accertate carenze dei requisiti, prende avvio dagli accertamenti svolti dagli organi di controllo (funzionari della Città metropolitana, forze di polizia, capitanerie di porto). L'accertamento può essere effettuato anche a seguito di segnalazione da parte di altra Autorità pubblica o pervenuta da privato, per irregolarità di cui venga a conoscenza.

La struttura competente in materia di trasporti può accedere a banche dati detenute da Enti pubblici ed acquisisce certificazioni e informazioni presso le competenti Autorità.

Tipologia provvedimenti

L'art. 9 della L. 264/1991 prevede violazioni e/o ipotesi di carenza di requisiti, alle quali si applicano provvedimenti, sanzioni non pecuniarie (commi 2 e 3) e/o pecuniarie (commi 2, 3 e 4, nonché art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000).

Ulteriori ipotesi di irregolarità comportanti sanzioni pecuniarie sono previste dall'art. 92 del D.Lgs. 285/92 (CdS, per il rilascio irregolare o abusivo delle ricevute sostitutive).

Le sanzioni pecuniarie sono accertate e contestate dai funzionari preposti all'attività di vigilanza e dagli organi di polizia. Ad esse si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 689/1981. Per le sanzioni pecuniarie che rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 92 del CdS, la normativa di riferimento è costituita dagli art. 200 e ss. dello stesso.

Sul piano procedurale:

l'applicazione dei provvedimenti di diffida, di sospensione e revoca segue i principi della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

N.B.: le sanzioni pecuniarie possono essere contestate unitamente alla diffida.

Modalità di contestazione e esercizio dei diritti dell'impresa

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, entro di norma trenta giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, può far pervenire le proprie giustificazioni alla struttura competente della Città metropolitana. Il verbale costituisce normalmente comunicazione d'avvio del procedimento che deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Qualora per le violazioni commesse siano previste sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9 della L. 264/1991 e all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, l'atto di accertamento e contestazione ne indica l'importo [che corrisponde alla misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento (ac-

certamento e notifica)], da pagare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

N.B. la presentazione degli scritti difensivi non sospende i termini per il pagamento, mentre l'eventuale pagamento estingue il procedimento e gli scritti difensivi non saranno presi in considerazione.

Conclusione del procedimento

Qualora l'Ufficio preposto ritenga di accogliere interamente le giustificazioni contenute negli scritti difensivi o espresse in sede di audizione degli interessati, e qualora l'accertamento non sia ritenuto fondato (con esplicita motivazione contenuta nel provvedimento finale), il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione degli atti, a cura del Dirigente della struttura competente della Città metropolitana di Venezia. Analogamente, nell'ipotesi di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue.

Qualora invece, l'Ufficio preposto ritenga di non accogliere gli scritti difensivi, ovvero questi non siano stati presentati o siano stati presentati oltre il termine concesso, e nelle ipotesi di inottemperanza alla diffida, a seguito di valutazione della gravità delle violazioni contestate nelle ipotesi concrete, il Dirigente della struttura competente della Città metropolitana di Venezia può adottare:

- la diffida che consiste nell'ammonimento scritto al Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa di consulenza, nell'esercizio dell'attività d'impresa, a tenere comportamenti conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. La diffida costituisce di per sé un provvedimento sanzionatorio che, se si affianca ad altri provvedimenti di diffida nel tempo può dar luogo alla fattispecie sanzionata dall'art. 9, comma 2, L. 264/1991, relativa a condotte illecite riferite ad irregolarità "ripetute e reiterate nel tempo". Inoltre, il provvedimento di diffida può contenere un termine entro il quale il trasgressore deve eliminare le irregolarità riscontrate, per non incorrere in sanzioni più gravi;
- la sospensione temporanea da uno a sei mesi dell'attività per irregolarità "ripetute e reiterate nel tempo". Tale provvedimento può anche essere emesso per finalità e cautelativa per di evitare che soggetti carenti di requisiti previsti per l'attività di consulenza, nelle more di ripristino delle condizioni per il regolare svolgimento dell'attività e per le quali è stato già emesso atto di diffida, operino in modo illegittimo
- la revoca che comporta la cessazione definitiva dell'attività, nel caso siano stati commessi gravi abusi o nei casi di carenza di requisiti di cui all'art. 3 L. 264/1991.
- le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 9, comma 2, 3 e 4, nonché all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, mediante, Ordinanza ingiunzione, con la quale si determina la somma dovuta per la violazione e ingiunge al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, il pagamento da effettuare nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ingiunzione. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata e contiene l'avvertimento che l'interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla notificazione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
- per le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 92 del Codice della Strada si applicano le norme del capo I, sezione I del Titolo VI del medesimo Codice.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia Mercerie dell'Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale : pagamento sanzione violazione attività di agenzia pratiche auto;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: pagamento sanzione violazione attività di agenzia pratiche auto;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale: pagamento sanzione violazione attività di agenzia pratiche auto;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link <http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html>

Organo competente alla decisione sul provvedimento finale:

Dirigente del Servizio Trasporti

Termine di conclusione del procedimento: giorni 90 dall'accertamento (solo per le sanzioni non pecuniarie), per le sanzioni pecuniarie valgono i termini previsti dalla L. 689/1981 o dal CdS

Organo Sostitutivo:

Segretario generale

Ricorsi avverso il provvedimento finale:

contro i provvedimenti sanzionatori non pecuniari (diffida-sospensione-revoca) possono essere presentati:

- ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento;

contro i provvedimenti sanzionatori pecuniari, emessi in base all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (ordinanze-ingiunzioni di pagamento), può essere presentata opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica;

contro i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 92 del Codice della Strada, possono essere proposti :

- 1) ricorso al prefetto, contro i verbali di contestazione nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione;
- 2) ricorso davanti al giudice di pace, contro il verbale di accertamento o l'ordinanza ingiunzione di pagamento del prefetto, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento o di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto

Normativa di riferimento:

L. 241/1990;

L. 689/1981;

L. 264/1991;

D. Lgs. 285/1992;

D. Lgs. 267/2000;

Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza degli studi consulenza alla circolazione della Città metropolitana di Venezia

A chi rivolgersi:

Responsabile del procedimento:

Nicola Fusco, tel. 041-2501984

Collaboratore dell'istruttoria:

Ivano Modenese, tel. 041-2501263

Giorni e orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 12:00 (Previo appuntamento telefonico ai recapiti sopra indicati)

e-mail: autoscuole.agenzie@cittametropolitana.ve.it

Casella di posta certificata: trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Provvedimento	Normativa applicabile	Normativa applicabile al procedimento	Illeciti sanzionabili
<p>Diffida</p> <p>Contestuale Sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro</p>	<p>Art. 9 L. 264/1991, comma 2, I capoverso</p> <p>art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000</p>	<p>L. 241/1990 (principi generali applicabili alle sanzioni non pecuniarie).</p> <p>al procedimento: L. 689/1981</p>	<p>a titolo esemplificativo si possono ricordare i casi di:</p> <p>1. Omesse comunicazioni alla struttura competente della Città metropolitana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione di orari di apertura della sede ed eventuali variazioni; - lo smarrimento di documentazione rilasciata dalla struttura competente della Città metropolitana quali: autorizzazione all'esercizio attività, tesserino di riconoscimento per accesso ai pubblici uffici, tariffario, ecc. - eventi che incidono sul mantenimento di uno dei requisiti di cui all'art. 3 L. 264/1991 (requisito morale, requisito professionale, capacità finanziaria, disponibilità locali); - modifiche nella titolarità dell'impresa autorizzata ovvero nella struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione sociale, ecc..., subentro mortis causa); - inserimento/distrazione dei collaboratori in organico (compresa l'ipotesi in cui, durante una visita ispettiva, venga rilevato personale non autorizzato che svolge attività 264/1991); - eventuali modifiche (interventi/ristrutturazioni) apportate ai locali o esercizio di attività diverse in carenza di nulla osta al fine di salvaguardare il rispetto di prefissati criteri normativi; <p>2. Omessa esposizione, nei locali dell'agenzia, oppure esposizione non visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei tariffari vidimati dalla struttura competente della Città metropolitana - logo (vetrofanìa) STA/CSM – Centro Servizi Motorizzazione/Targhe di prova (DM 374/2003) <p>3. Tariffari</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancata vidimazione del tariffario e contestuale deposito in copia presso la struttura competente della Città metropolitana; - inosservanza delle tariffe depositate, vidimate ed esposte; - variazione delle tariffe senza la preventiva vidimazione e il preventivo deposito del nuovo tariffario presso la struttura competente della Città metropolitana; <p>4. Registro giornale</p> <ul style="list-style-type: none"> - errata od omessa trascrizione della data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91 - cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale, per mancato aggiornamento dello stesso in base ai criteri di cronologicità ed immediatezza (escluse le parziali annotazioni soggette ad ammonimento o ipotesi più avanti specificate sanzionate più gravemente) - inosservanza dei criteri di gestione del registro giornale informatizzato

			<p>- mancata tenuta del registro giornale di cui all'art. 6 della L. 264/91</p> <p>5. Segnalazione per irregolarità accertate nell'attività STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) inviate dalle Amministrazioni competenti (Uffici Motorizzazione Civile e gli Uffici Provinciali ACI-PRA).</p> <p>6. Inosservanza delle disposizioni impartite in materia di consulenza automobilistica da qualsivoglia atto dispositivo ufficiale adottato dalla struttura competente della Città metropolitana in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.</p> <p>8. accertato svolgimento nei locali indicati nell'autorizzazione di altre e diverse attività non attinenti alla circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla vigente normativa, in modo non episodico</p>
<p>Sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00 e</p> <p>sospensione dell'autorizzazione da uno a sei mesi</p>	<p>Art. 9 L. 264/1991, comma 2, II capoverso</p> <p>Art. 9 L. 264/1991, comma 2, II capoverso</p>	<p>L. 689/1981</p> <p>L. 241/1990 per sospensione</p>	<p>- reiterazione della condotta di rilascio abusivo di ricevuta, ai sensi dell'art. 92 CDS, comma 3, secondo cap., per almeno due volte (alla terza violazione nel triennio si applica la sanzione della revoca);</p> <p>- attività di agenzia e di sportello telematico svolte fuori dai locali autorizzati;</p> <p>- trasferimento dell'attività in nuovi locali non idonei senza preventiva autorizzazione della struttura competente della Città metropolitana;</p> <p>- accertamento di pluralità di irregolarità (singolarmente diffidabili, sopra riportate diverse tra loro e protrattesi nel tempo e rilevate contestualmente oppure in un lasso di tempo ravvicinato);</p> <p>- inottemperanza a precedente diffida formalmente elevata;</p> <p>- reiterazione di una condotta diffidata per almeno due volte nel biennio decorrente dalla prima violazione;</p>
<p>Revoca dell'autorizzazione</p>	<p>Art. 9 L. 264/1991, comma 3</p>	<p>L. 241/1990</p>	<p>Accertata perdita definitiva di:</p> <p>- requisiti morali titolare o Resp. prof.le (sentenza definitiva per reati ostativi di cui all'art. 3 comma 1, L. 264/1991)</p> <p>- requisito professionale per l'impresa (mancata sostituzione del Resp. prof.le, nel termine assegnato, o superati i limiti di sospensione dell'attività consentiti)</p> <p>- idoneità o disponibilità locali (mutamento sostanziale non compatibile con attività di agenzia che non venga ripristinato dal titolare nel termine assegnato)</p> <p>- capacità finanziaria (mancata comunicazione di ripristino del requisito perso oltre i termini consentiti, comprende i casi di fallimento/liquidazione della società).</p> <p>- Reiterazione per la terza volta nell'arco di un triennio del rilascio abusivo di ricevuta art. 92 CDS, comma 3, secondo capoverso.</p>
<p>Sanzione pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00</p>	<p>Art. 9 L. 264/1991, comma 3</p>	<p>L. 689/1981</p>	<p>Quando siano accertati gravi abusi. Tutte quelle azioni od omissioni, ascrivibili a dolo o a colpa grave, poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di consulenza automobilistica e tali da cagionare gravi danni patrimoniali o non patrimoniali a carico dell'utente</p>

e revoca dell'autorizzazione.		L. 241/1990	accertati in via definitiva; si considerano in particolare le ipotesi di condotte che assumono altresì rilevanza penale accertate con sentenza definitiva passata in giudicato.
Sanzione pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00	Art. 9 L. 264/1991, comma 4	L. 689/1981	Attività svolta in carenza di autorizzazione
Sanzione pecuniaria da € 85,00 a € 338,00.	Art. 92 CdS, comma 4	CdS art. 200 SS	Mancato rilascio dell'estratto sostitutivo del documento originale nel termine dei trenta giorni
Sanzione pecuniaria da € 422,00 a € 1.697,00	Art. 92 CdS, comma 3, I periodo	CdS art. 200 SS.	- rilascio di ricevuta con elementi diversi dal documento originale - mancato ritiro del documento originale - rilascio della ricevuta sostitutiva con indicazione termine superiore a quello previsto dalla normativa (30 giorni dal giorno di ritiro del documento) rinnovo o reiterazione nel rilascio della ricevuta, violando il precetto di cui all'art. 92 del nuovo CdS, ultimo capoverso.
Sanzione pecuniaria da € 85,00 a € 338,00 per irregolare rilascio di ricevuta	Art. 92. Cds comma 3, ultimo capoverso	CdS art. 200 SS.	- mancata annotazione del rilascio della ricevuta – in ipotesi di assunzione di incarico – nel registro giornale ovvero annotazione tardiva; - utilizzo di ricevuta non conforme al modello ministeriale - cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale per incarichi per cui è stata rilasciata la ricevuta; - mancato rilascio al committente della ricevuta di cui all'art. 7 legge 264/91 nei casi in cui il cliente consegna all'agenzia l'originale dei documenti di circolazione in corso di validità. - rilascio di ricevuta nelle ipotesi in cui non è necessario trattenere il documento di circolazione del mezzo o il documento di abilitazione alla guida;

In tutte le ipotesi sopra indicate di sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, si deve considerare l'aggiornamento degli importi delle sanzioni ai sensi dell'art. 195 comma 3 del codice della Strada.